Il comitato per la valutazione dei docenti: Costituzione, nomina, aspetti critici

n u o v o "Com i-tato per la valutazione dei docenti" è stato introdotto all'art.1, comma 129, della Legge n.107 del 13 luglio 2015, cosiddetta "legge buona scuola".

Il comitato per la valutazione del servizio dei docenti, previsto già dall'art. 8 del D.P.R. n.416 del 1974, fino all'entrata in vigore della L. 107/2015 era disciplinato dall'art.11 del D.Lgs.



n.297 del 1994, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione.

Vediamo prioritariamente di analizzare i commi dell'art. 1 Legge 107/2015 relativi alla costituzione del Comitato di Valutazione e all'assegnazione del bonus. 126. Per la valorizzazione del merito del personale docente è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un apposito fondo, con lo stanziamento di euro 200 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, ripartito a livello territoriale e tra le istituzioni scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti, considerando altresì i fattori di complessità delle istituzioni scolastiche e delle aree soggette a maggiore rischio educativo, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. 127. Il dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti, istituito ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 del presente articolo, assegna annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al comma 126 sulla base di motivata valutazione.

128. La somma di cui al comma 127, definita bonus, è destinata a valorizzare il merito del personale docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e ha natura di retribuzione accessoria.

129. Dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:

«Art. 11. - (Comitato per la valutazione dei docenti).

- Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti.
- Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti:
- a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;
- b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto;
- c) un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.
- Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:
- a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
- b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
- c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.
- 4. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a), ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.
- 5. Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo
- 130. Al termine del triennio 2016-2018, gli uffici scolastici regionali inviano al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca una relazione sui criteri adottati dalle istituzioni scolastiche per il riconoscimento del merito dei docenti ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 del presente articolo. Sulla base delle relazioni ricevute, un apposito Comitato tecnico scientifico nomina-

to dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo confronto con le parti sociali e le rappresentanze professionali, predispone le linee guida per la valutazione del merito dei docenti a livello nazionale.

Tali linee guida sono riviste periodicamente, su indicazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sulla base delle evidenze che emergono dalle relazioni degli uffici scolastici regionali. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato.

È utile analizzare compiti, composizione e modalità di funzionamento del nuovo Comitato comparandolo a quello previsto dall'articolo 11 del Testo Unico, che sostituisce.

Composizione

Vecchio sistema

Il comitato era formato:

- dal dirigente scolastico, che ne è il presidente;
- da 2 o 4 docenti quali membri effettivi e da 1 o due docenti supplenti, a seconda che la scuola o istituto abbia sino a 50 oppure più di 50 docenti.

Nuovo sistema

L'articolo 11 così come novellato dal comma 129 stabilisce la composizione del nuovo comitato:

- il Comitato è istituito presso ogni istituzione scolastica ed educativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; nessun compenso previsto per i membri;
- * sarà presieduto dal dirigente scolastico;
- i componenti dell'organo saranno: tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti (non eletti) dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;
- a questi ultimi si aggiungono due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto;
- un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

I docenti che saranno chiamati a far parte del Comitato concorrono come tutti gli altri all'assegnazione del "bonus", nel senso che non vi può essere alcun conflitto d'interessi tra la partecipazione al comitato e l'assegnazione del "bonus", in quanto il Comitato non decide l'assegnazione del "bonus" ma fissa solo i criteri generali, sulla base dei quali è chiamato a decidere solo il dirigente scolastico.

Modalità di scelta ed elezione

Vecchio sistema

I membri del comitato erano eletti dal collegio dei docenti nel suo seno. Già la O.M. n.267 del 1995 sugli istituti comprensivi, al comma 4 dell'art.3, a proposito del comitato, aveva stabilito che nella "composizione debbono comunque essere presenti docenti appartenenti a ciascuno degli ordini di scuola compresi nell'istituzione verticalizzata". Allo stesso modo per la Scuola Secondaria, il D.P.R. n.157 del 1998, "Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 1, comma 20, della L. 28 dicembre 1995, n. 549, concernente l'aggregazione di istituti scolastici di istruzione secondaria superiore", all'art 8, così statuiva: "il collegio dei docenti elegge dal suo seno, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti, assicurando per quanto possibile la rappresentanza dei docenti appartenenti alle differenziate tipologie scolastiche della aggregazione".

Nuovo sistema

In una faq il MIUR ha precisato che La legge 107/2015 non indica procedure e modalità per la scelta dei componenti proprio per favorire l'autonomia delle istituzione scolastiche. Pertanto, è competenza dell'istituzione scolastica definire in modo autonomo come "scegliere" i docenti.

Il Collegio può autonomamente definire le modalità di scelta, prevedendo od escludendo autocandidature, presentazione di liste, proposte di candidature, ecc.

Trattandosi di scelta di persone, si ritiene, comunque, necessaria la votazione a scrutinio segreto.

Come per il Collegio dei docenti, il Consiglio d'istituto può autonomamente definire le modalità di scelta dei tre componenti da inserire nel Comitato, prevedendo od escludendo autocandidature, presentazione di liste, proposte di candidature, ecc.

Trattandosi di scelta di persone, si ritiene, comunque, necessaria la votazione a scrutinio segreto.

La scelta può avvenire non necessariamente nell'ambito del Consiglio, in quanto la "rappresentanza" può essere intesa in senso lato, come possibile individuazione di rappresentanti anche all'esterno del Consiglio (es., membro di Consiglio di classe, ecc.).

Il componente esterno è nominato dall'Ufficio scolastico regionale fra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici. Il MIUR fornirà a breve indicazioni agli Uffici scolastici al fine di tenere alcuni criteri comuni su tutto il territorio nazionale, mettendo così i Comitati nella condizione di svolgere da subito il loro lavoro. Sull'opportunità di prevedere la rappresentanza dei vari settori decidono autonomamente gli organi collegiali di istituto.

Durata in carica

Vecchio sistema

Durava in carica un anno scolastico.

Nuovo sistema

Durata in carica tre anni scolastici

Funzioni di segretario

Vecchio sistema

Le funzioni di segretario del comitato sono attribuite dal presidente ad uno dei docenti membro dello stesso comitato.

Nuovo sistema

Il Comitato potrà decidere autonomamente le proprie modalità di funzionamento e, se necessario individuare un segretario verbalizzatore.



L'iscrizione a scuola degli alunni in situazione di handicap può essere rifiutata?

Le iscrizioni degli alunni individuati in situazione di handicap non possono essere rifiutate anche nel caso in cui vi sia un numero di iscrizioni superiore alla capacità ricettiva della scuola (art. 3 Legge 104/92; C.M. 364/1986). Tutti gli alunni in situazione di handicap (anche grave) hanno diritto a frequentare le classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado (scuola materna, elementare, media e superiore) - art. 12 Legge 104/92. Si tratta di un vero e proprio diritto soggettivo esigibile: la scuola non può rifiutare l'iscrizione e se lo fa commette un illecito penale. Il diritto all'integrazione è garantito anche per l'asilo nido e l'università (art. 12 Legge 104/92).

Compiti

Vecchio sistema

Provvede all'emanazione del parere sul superamento dell'anno di prova dei docenti, alla valutazione del servizio ex art. 448 T.U., al giudizio sul mantenimento di una condotta meritevole del docente che chiede la riabilitazione da una sanzione disciplinare (art. 501 T.U.):

- * i membri del comitato valutano il servizio dei docenti ai sensi dell'art.448 del citato decreto 297/1994 su richiesta dell'interessato e per un periodo non superiore all'ultimo triennio. Per la valutazione, il dirigente predispone apposita relazione e nel caso in cui il docente interessato abbia presentato servizio in altra scuola, sarà sua cura acquisire tutti gli opportuni elementi di informazione. Nella relazione, ai sensi del comma 3 del citato articolo, emergeranno le qualità intellettuali e la preparazione culturale e professionale, la diligenza e il suo comportamento nella scuola, l'efficacia dell'azione educativa e didattica, parimenti si farà riferimento alle eventuali sanzioni disciplinari, alle sue attività di aggiornamento e soprattutto alle sue competenze collaborative e relazionali con i docenti della scuola e le famiglie degli alunni. Ogni elemento utile a delineare le caratteristiche e le attitudini sarà sottoposto ad osservazione, allo scopo di determinare il profilo essenziale che rientra nella funzione docente. Si ricordi che la relazione non può concludersi con un giudizio complessivo, né analitico, né sintetico e non è traducibile in punteggio;
- nel secondo aspetto, il comma 8 dell'art.11 attribuisce al comitato le competenze previste dagli articoli 440 e 501 del D.Lgs. 297/1994 in materia di anno di formazione del personale docente del circolo o istituto e di riabilitazione del personale docente.

Gli articoli citati meritano una trattazione separata:

* Anno di formazione - nel primo caso ex art.440 il ruolo del comitato inerisce l'anno di formazione del docente neo-immesso in ruolo, quest'ultimo dovrà, in presenza dell'organo collegiale suddetto, discutere attraverso una relazione, sulle esperienze maturate e le attività svolte durante l'anno di formazione. Il comitato per la valutazione del servizio, sulla base della relazione del docente e degli altri elementi forniti dal dirigente scolastico, esprimerà un parere per la conferma in ruolo. Il provvedimento di conferma in ruolo sarà inviato alla Ragioneria Provinciale dello Stato e ad esso devono essere allegati la relazione del dirigente, nella quale deve rilevarsi che il servizio è stato prestato per un periodo non inferio-

re a 180 giorni, l'attestato relativo alla frequenza del corso di formazione ed ovviamente il parere espresso dal Comitato per la conferma in ruolo. Il comma 6 dell'art. 401 del D.Lgs. n.297/1994 stabilisce che "la nomina in ruolo è disposta dal dirigente dell'amministrazione scolastica territorialmente competente".

Si sottolinea che anno di formazione e periodo di prova sono due istituti diversi: il primo, previsto dalla Legge 270/1982, costituisce un complemento al secondo, trattandosi di un periodo di formazione relativo all'approfondimento di particolari contenuti; il secondo è disciplinato dall'art.438 del D.Lgs. 297 sopracitato. Riguardo all'anno di formazione il neo-docente nell'ambito dell'istituzione scolastica sarà supportato da un docente tutor. Le CC.MM. n.267 del 1991 e n.73 del 1997 danno indicazioni sull'individuazione dei tutor, nominati dal dirigente su indicazione del collegio dei docenti. In sede di relazione da parte del docente neo-assunto, il tutor assegnato, partecipa alla seduta del comitato fornendo altresì elementi utili per la valutazione.

* Riabilitazione - Più delicato risulta essere il ruolo del comitato in ordine all'art.501 proprio perché entra in gioco il dispositivo della riabilitazione del docente cui è stata inflitta una sanzione disciplinare. Si tenga presente che sull'argomento 'sanzioni' è intervenuto il D.Lgs. n.150 del 2009 (cosiddetto decreto Brunetta) che ha introdotto nuove norme in materia disciplinare, in attuazione della legge delega 4 marzo del 2009 n.15. Il Miur con Circolare n.88 del 2010 ha fornito indicazioni ed istruzioni operative per l'applicazione al personale della scuola del decreto 150, sottolineando che per i docenti, a tempo indeterminato e determinato, "le infrazioni e le relative sanzioni" fino all'entrata in vigore del prossimo CCNL di comparto, restano quelle disciplinate nel decreto 297, in specie gli articoli 492, 493, 494. Cio nondimeno l'art. 501 è rimasto inalterato all'impatto del Decreto 150.

Nel caso di riabilitazione, che può essere richiesta dal docente trascorsi due anni dalla data dell'atto con cui fu inflitta la sanzione disciplinare o dopo cinque anni nei casi di sanzione di cui all'art.492, comma 2 lettera d) del D.Lgs. 297, il comitato, ritenendo che il dipendente abbia mantenuto condotta meritevole, può, a richiesta dell'interessato, rendere nulli gli effetti della sanzione, esclusa ogni efficacia retroattiva.

Nuovo sistema

Individua i criteri per la valorizzazione dei docenti i quali dovranno essere desunti sulla base di quanto indicato nelle lettere a),b),e c) dell'art.11; il comma 130 stabilisce che al termine del triennio 2016/2018 sarà cura degli uffici scolastici regionali inviare al Ministero una relazione sui criteri adottati dalle istituzioni scolastiche per il riconoscimento del merito dei docenti e che sulla base delle relazioni ricevute, un apposito Comitato tecnico scientifico nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, predisporrà le linee guida per la valutazione del merito dei docenti a livello nazionale;

- il comitato non assegna il bonus che rimane prerogativa sostanziale e discrezionale del dirigente, comma 127 della Legge 107;
- * esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo; per lo svolgimento di tale compito l'organo è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti previsti nel comma 2 dell'art.11 e si integra con la partecipazione del docente cui sono affidate le funzioni di tutor il quale dovrà presentare un'istruttoria;
- * valuta il servizio di cui all'art.448 (Valutazione del servizio del personale docente) su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico, ed esercita le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'art.501.

Il provvedimento di assegnazione del "bonus" è disposto sulla base di motivata valutazione e, in conformità, ai criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti.

Riguardo all'individuazione dei criteri per la valorizzazione dei docenti, va rilevato che, come si evince dalla legge, tali criteri non saranno creati dal nulla, in quanto dovranno essere sviluppati in stretta e necessaria coerenza con i più generali criteri stabiliti dalla legge stessa. Il Comitato avrà l'oneroso compito di scegliere i criteri nell'ambito di criteri più generali fissati per legge, quindi nell'individuare i criteri agisce come organo propulsivo del procedimento. I criteri avranno carattere preparatorio rispetto all'atto finale di competenza del dirigente scolastico, cioè sono deliberazioni a carattere obbligatorio, nel senso che ove manchino l'atto finale del dirigente è invalido.

Il Dirigente, come è agevole rilevare, non è libero nella scelta del docente cui assegnare il bonus, ma è vincolato non solo dalla motivazione che deve dare al provvedimento con cui dispone la corresponsione del compenso, ma soprattutto deve decidere in conformità ai criteri fissati dal comitato come sopra descritto.

I criteri sono vincolanti nel senso che obbligano il dirigente scolastico ad uniformarsi ad essi.

I criteri non sono pareri ma si differenziano dai pareri. I criteri sono vincolanti, i pareri invece non sono vincolanti, anche se la legge stabilisce che il dirigente quando intende adottare il provvedimento difforme dal parere deve darne adeguata motivazione (legge n.241/1990).

I criteri sono per definizione criteri generali. è evidente, infatti, che tanto più i criteri saranno specifici volti a regolare in concreto le modalità di corresponsione del "bonus" tanto minori saranno i margini di discrezionalità e, quindi di scelta che residuano per il dirigente.

Vi è poi l'obbligo della motivazione. L'obbligatorietà della motivazione risponde al principio della trasparenza, oltre che a quello di legalità, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa e riflette il procedimento logico attraverso il quale il dirigente è pervenuto alla scelta del docente cui assegnare il "bonus".



Attraverso la motivazione sarà possibile risalire agli elementi presi in considerazione dal dirigente nell'assumere la decisione e alle ragioni della scelta. In questo senso la motivazione costituisce un efficace strumento di controllo idoneo ad assicurare un'adeguata garanzia per tutti i docenti interessati di fronte alla possibilità di abuso o di cattivo uso del potere discrezionale.

Compensi

Vecchio sistema

La normativa non prevedeva nulla al riguardo

Nuovo sistema

Il compenso a chi fa parte del Comitato per la valutazione dei docenti non spetta. Dispone infatti, l'art. 1, comma 130, della Legge 107/2015 che "ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato".

Per i docenti incaricati di svolgere le funzioni di tutor per i docenti neo-assunti, invece, è previsto un compenso obbligatorio:

L'obbligo (che non esisteva nel passato) scaturisce dal D.M. n.850 del 27/10/15, che all'art.12 co.5 così dispone: "5. All'attività del tutor è riconosciuto un compenso economico nell'ambito delle risorse assegnate all'istituzione scolastica per il Miglioramento dell'Offerta formativa; al tutor è riconosciuta, altresì, specifica attestazione dell'attività svolta, inserita nel curriculum professionale e che forma parte integrante del fascicolo personale. Il positivo svolgimento dell'attività del tutor può essere valorizzato nell'ambito dei criteri di cui all'articolo 1, comma 127, della Legge".

Regolare costituzione

Vecchio sistema

Valevano le norme di carattere generale.

Nuovo sistema

Una norma di carattere generale sulla costituzione degli organi collegiali (art. 37 del Testo Unico) prevede che l'organo collegiale è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza. Ciò vale, ad esempio, se il Consiglio d'Istituto o il Collegio dei docenti non provvedono volontariamente alla scelta dei componenti di loro spettanza.

Il Comitato è interamente costituito non solo quando il Collegio dei docenti ha espresso i suoi due rappresentanti e il Consiglio d'istituto ha scelto i tre componenti di sua competenza, ma quando anche l'Ufficio scolastico regionale ha designato il componente esterno tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

A composizione completata, è opportuno che il dirigente scolastico provveda alla formale costituzione del Comitato, tenendo conto delle scelte e designazioni dei tre soggetti istituzionali.

Lo stesso dirigente scolastico, quale presidente del Comitato di valutazione, provvede alla convocazione per l'insediamento.

Validità delle riunioni

Vecchio sistema

Si applicavano le norme di carattere generale sul funzionamento degli organi collegiali di cui all'art.37 T.U.

Nuovo sistema

Si continua ad applicare la norma generale sul funzionamento degli organi collegiali, relativa alla validità delle convocazioni e delle decisioni contenuta nell'art. 37 del Testo Unico. Tale norma prevede due momenti successivi: la validità della seduta e la validità delle deliberazioni.

La seduta del Comitato regolarmente convocato è valida quando interviene almeno la metà più uno dei componenti in carica.

Poiché i componenti del Comitato sono sette (se tutti in carica), la seduta è valida se vi intervengono almeno quattro componenti.

In tal caso il presidente, constatata la presenza del numero legale, può dare avvio ai lavori.

Per qualsiasi decisione da assumere il voto è palese; la votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi dai componenti presenti. Nella seduta di insediamento è opportuno che il Comitato definisca la natura del voto validamente espresso, precisando, in particolare, se l'astensione può essere considerata una manifestazione di "volontà valida".

Differenze sostanziali

- Scompaiono i membri supplenti salvo nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato che non partecipa ovviamente ai lavori e di cui il consiglio di istituto ora provvede all'individuazione di un suo sostituto.
- Non è previsto un segretario all'interno del comitato quindi si deduce che i lavori dell'organo non saranno soggetti a verbalizzazione, come accade al contrario negli altri organi a livello di circolo o di istituto. È stato infatti soppresso il comma 7

che così fissava "le funzioni di segretario del comitato sono attribuite dal presidente ad uno dei docenti membro del comitato stesso". Come si darà contezza della volontà espressa dall'organo e quindi delle determinazioni adottate? Quale sarà la garanzia ai fini del diritto di accesso per la difesa di interessi?

- * Come indicato nel nuovo comma 2 lett. a) i membri del Comitato non sono più eletti come in passato, ma 'scelti' rispettivamente dal collegio dei docenti e dal consiglio di istituto; prima stava così scritto: "i membri del comitato sono eletti dal collegio docenti nel suo seno", dicitura che invogliava esplicitamente l'organo a eleggere seguendo il dispositivo della votazione.
- * La scelta attenta dei membri va fatta attraverso il dispositivo dell'elezione; l'O.M. n.215 del 1991 che detta disposizioni generali sull'elezione degli organi collegiali a livello di circolo-istituto, all'art.4 relativo al "collegio dei docenti", stabilisce che "il direttore didattico o preside, quale presidente del collegio dei docenti, partecipa alle riunioni nelle quali il collegio dei docenti procede all'elezione, nel proprio seno, del comitato per la valutazione del servizio e all'elezione dei collaboratori del direttore didattico o preside, ma senza diritto di voto (art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 che attribuisce il diritto di elettorato esclusivamente ai componenti delle rispettive categorie)".

Criticità

La valorizzazione del ruolo del comitato di valutazione, organo già conosciuto nella scuola, ha portato con sé numerose critiche tra il personale scolastico. Alcune di queste criticità riguardano la scelta dei docenti che ne faranno parte, ma la criticità maggiore riguarda la possibilità da parte del comitato di procedere all'individuazione dei criteri per la valorizzazione del merito, i quali, dovrebbero essere condivisi all'intera comunità scolastica con relativa pubblicazione all'albo; la necessità della pubblicazione dei criteri sarebbe legittimata dalla trasparenza dell'operato della P.A. e dal fatto che tutti i docenti concorrono a essere destinatari della valorizzazione e ciascuno ha il diritto di conoscere quali siano gli obiettivi da raggiungere.

In ogni caso si segnala che i provvedimenti di valorizzazione del merito devono comunque essere motivati dal dirigente scolastico. La condivisione dei risultati conseguiti dai docenti destinatari del merito andrebbe ad incrociarsi con un'altra interessante novità ossia la valutazione dei dirigenti scolastici anch'essa contemplata dal comma 93 della legge 107; la lett. a) fa riferimento al criterio della "valorizzazione dell'impegno e dei meriti professionali del personale dell'istituto, sotto il profilo individuale e negli ambiti collegiali". L'esternazione dei risultati sostanzierebbe anche l'imparzialità e la trasparenza della Pubblica amministrazione sebbene il comma 3 dell'articolo 43 del D.Lgs. n.297 del 1994 stabilisca espressamente che "non sono soggetti a pubblicazione all'albo gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato". Di recente il decreto legislativo 150/2009 a proposito del ciclo di gestione della performance ha introdotto per le pubbliche amministrazioni il principio della definizione e dell'assegnazione degli obiettivi che nella scuola, si tradurrebbe in un sistema capace di innescare una co-partecipazione generale da parte dell'intera comunità, coinvolgendo tutti al miglioramento dell'organizzazione.

L'indennità di funzioni superiori va pagata per intero all'assistente amministrativo che sostituisce il DSGA

Sono ormai numerosi i Tribunali che si sono pronunciale favorevolmente al pagamento dell'indennità di funzione superiore per intero e senza alcuna decurtazione all'assistente amministrativo che ha sostituisce il DSGA. Ricordiamo le pronunce del Tribunale di Roma e Bergamo, e da ultimo la pronuncia del Tribunale di Genova n.400 del 10 aprile 2015.

Tutto l'orientamento giurisprudenziale è nel senso di riconoscere il diritto per l'assistente amministrativo che sostituisce il DSGA al pagamento per intero dell'indennità per lo svolgimento delle funzioni superiori. Tale indennità deve essere pari al differenziale dei livelli iniziali di inquadramento tra assistente amministrativo e DSGA e a tale retribuzione non può essere sottratto il compenso percepito per la posizione economica orizzontale di cui beneficia il lavoratore poiché i due emolumenti assolvono a funzioni diverse, per cui i due compensi "si cumulano e non si elidono".